



**Statuto dell'Associazione
"ASSOCIAZIONE RealMente"**

Articolo 1 (Denominazione, sede e ambito territoriale)

E' costituita un'associazione culturale e di promozione sociale, apolitica e senza scopo di lucro denominata: "ASSOCIAZIONE RealMente".

L'Associazione ha sede legale in Perugia, Via Mameli n. 4.

Con delibera del consiglio direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e succursali. La sede potrà essere trasferita all'interno del territorio comunale senza necessità di modifica della presente scrittura.

L'Associazione potrà svolgere la sua attività in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

Articolo 2 (Durata)

La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2030 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea.

Articolo 3 (Scopo/oggetto)

L'Associazione ha come scopo lo studio, la ricerca, la documentazione, la divulgazione e la promozione della cultura e della solidarietà sociale mediante attività, manifestazioni, sperimentazioni, progetti ed altre finalizzate al raggiungimento dello scopo.

L'associazione garantisce libertà di idee e di forme espressive, agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e socioculturale, favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artistico – documentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università; in particolare l'associazione ha come oggetto:

- a) la qualificazione ed il miglioramento professionale, sociale ed artistico nei campi della cultura, del cinema, dello spettacolo, della musica, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale, con particolare attenzione all'integrazione e al coinvolgimento diretto di categorie svantaggiate e di soggetti in difficoltà sociale, psichica, sensoriale e fisica;
- b) la promozione, l'organizzazione e la divulgazione di manifestazioni socioculturali, cinematografiche, musicali, teatrali, ricreative, di animazione ed artistiche e sperimentali;
- d) la promozione e l'organizzazione di convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi a premio, ecc.;
- c) la promozione e l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale nel campo cinematografico, musicale, canto, scrittura, recitazione, danza, pittura, fotografia, animazione e connessi;
- f) la produzione, la distribuzione e la divulgazione cinematografica,

Direzione Provinciale di Perugia
 Ufficio Territoriale di Persepolis
 Registrato n. 19-10-2016
 In data 19-10-2016
 Firma per delega del Direttore Provinciale (Maria Angeli)
 L'Addetto al Servizio (Maria Angeli)



DR
 MR
 -
 J

editoriale, letteraria, musicale, audiovisiva.

Al fine del raggiungimento del suo scopo l'Associazione si propone, tra l'altro, di:

- promuovere campagne di informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione;
 - promuovere, contatti, rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati,
 - promuovere e partecipare ad iniziative, seminari, mostre, convegni e manifestazioni pubbliche;
 - sviluppare azioni informative attraverso la produzione e diffusione di prodotti cinematografici, di periodici, di trasmissioni radiofoniche e televisive, di strumenti multimediali e di ogni altro mezzo utile allo scopo.
- L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute utili o necessarie, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, nonché beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di provvidenze di legge, di contributi pubblici e/o privati, lasciti e donazione. L'Associazione potrà, in maniera complementare ed accessoria allo svolgimento dello scopo sociale svolgere attività commerciale, di servizi e somministrazione di alimenti e bevande.

Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

L'Associazione potrà costituire, partecipare e/o aderire ad altri Enti od Organismi culturali e sociali, nonché partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i legami della solidarietà.

Articolo 4 (Associati - Diritti)

Possono essere associati tutti coloro che, avendone i requisiti, ne condividano e accettino finalità e modi di attuazione.

Tra gli associati vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno uguali diritti associativi; in particolare tutti gli associati hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Le categorie di soci sono le seguenti:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo e hanno il diritto a essere membri stabili del consiglio direttivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte

DS
M
C
P

dell'Associazione tutti i soggetti che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore.

Articolo 5 (Ammissione)

Chiunque desideri diventare associato deve presentare domanda al Consiglio Direttivo specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, nazionalità, domicilio, residenza e professione;
- b) di accettare ed attenersi al presente statuto e alle deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) il pagamento delle quote associative sia iniziali che periodiche e per quelle delle vane attività e servizi nonché dei contributi;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri associati e con gli organi dell'Associazione.

Le ammissioni sono deliberate discrezionalmente dal Consiglio Direttivo in unica e definitiva istanza, inappellabile, nella prima riunione utile successiva alla ricezione della domanda.

L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera consiliare, la relativa iscrizione nel libro degli associati e la consegna della tessera. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa.

Articolo 6 (Obblighi)

Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa al momento della loro ammissione, al versamento delle quote annuali e dei versamenti aggiuntivi e/o specifici per le attività ed i servizi complementari, nella misura che viene determinata dal Consiglio Direttivo per ciascun anno solare che ne determina anche i termini e le modalità.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo di stabilire inoltre un contributo di ammissione "una tantum" a carico dei nuovi associati.

Articolo 7 (Recesso ed esclusione)

Ciascun associato può recedere dall'associazione, presentando al Consiglio Direttivo comunicazione scritta di recesso che produrrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima. Qualora la dichiarazione sia presentata in epoca successiva, produrrà effetto al termine dell'anno successivo.

L'esclusione di un associato è deliberata dall'Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra i quali sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, il ricorrere



De Marco

R

di una delle seguenti ipotesi:

- a) l'associato non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legittimamente prese dagli organi dell'Associazione;
- b) l'associato svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, la danneggi materialmente o moralmente o tenga comportamenti scorretti.
- c) l'associato senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

L'associato inadempiente agli obblighi economici assunti verso l'Associazione deve essere preventivamente invitato dal Consiglio Direttivo, con comunicazione con prova di avvenuto ricevimento, a mettersi in regola e l'eventuale esclusione potrà aver luogo solo dopo che sia trascorso un mese dalla comunicazione di detto invito e sempreché l'associato si mantenga inadempiente.

L'esclusione per morosità comporta comunque l'obbligo, per l'associato escluso, del versamento delle quote dovute all'Associazione fino al momento del provvedimento, nonché il soddisfacimento delle obbligazioni assunte fino a tale data, derivanti dalla sua qualità di associato.

L'esclusione dell'associato sarà decisa dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato, è ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

L'associato receduto od escluso non ha diritto ad alcun compenso, rimborso indennità o ripetizione di contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 8 (Intrasmissibilità)

La qualità di associato è intrasmissibile.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 9 (Patrimonio dell'associazione)

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- dalle quote di iscrizione e dai contributi a qualsiasi titolo versate dagli associati;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
 - dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi con propria delibera dal Consiglio direttivo.
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse dell'Associazione medesima;
- eventuali contributi, sovvenzioni, erogazioni, lasciti e donazioni da parte di enti pubblici, persone fisiche, persone giuridiche, associazioni e

R
M
O

A
L

fondazioni;

- dai proventi derivanti da attività commerciali collaterali;
- dalle somme che, a qualsiasi titolo, siano versate all'Associazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione andranno reinvestiti, nei modi e nei tempi che il Consiglio Direttivo individuerà, nell'associazione per il perseguimento esclusivo delle attività istituzionali.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 10 (Esercizio)

L'esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31/12/2016.

Articolo 11 (Bilanci)

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo, unitamente a quello preventivo.

I bilanci consuntivo e preventivo debbono essere presentati all'assemblea degli associati per la loro approvazione entro il 30 aprile di ogni anno e dovranno essere depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione degli associati, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per approvarli.

Articolo 12 (Organi)

Costituiscono gli organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Scientifico.


Articolo 13 (Assemblee)

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli Associati fondatori ed ordinari.

Tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote annuali, contributi e versamenti aggiuntivi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione hanno il diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2532 c.c.)

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea indica le linee di sviluppo dell'Associazione, vigila sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con gli scopi che l'associazione si prefigge.



Le Assemblee degli Associati possono essere ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo e ne nomina i componenti;
- c) approva annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione;
- d) approva gli eventuali regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- e) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera le azioni di responsabilità contro i componenti del Consiglio Direttivo;
- g) delibera su ogni altro argomento che non sia riservato alla competenza dell'assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da apportare all'atto costitutivo ed allo statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, salvo diversa determinazione del Presidente.

Articolo 14 (Convocazione delle assemblee)

Le Assemblee degli Associati sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r, raccomandata a mano, messaggio telefax o messaggio di posta elettronica certificata, od altro mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, inviata a ciascun Associato almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, rispettivamente presso l'ultimo domicilio risultante dal libro degli Associati, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicati al tal fine dall'associato all'Associazione e riportati nel Libro degli Associati.

La comunicazione dovrà indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare, la data, il luogo e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, nel caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione.

L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L'Assemblea, inoltre, deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli Associati.

Articolo 15 (Funzionamento assembleare - Quorum)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza di entrambi, da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri Associati mediante delega scritta, ma ogni Associato non potrà essere portatore di più di tre (3) deleghe, non sono ammesse deleghe ad amministratori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

Le Assemblee deliberano con i seguenti quorum:

- Assemblea ordinaria:

-- in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati più uno e delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

-- in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, e delibera validamente a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

- Assemblea straordinaria:

-- per deliberare su modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto occorre, in prima convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati, mentre in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno i due terzi (2/3) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati;

-- per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

I verbali delle assemblee verranno trascritti in apposito libro che dovrà essere conservato presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che potranno consultarlo liberamente ed ottenerne estratti. Su detto libro dovranno altresì essere trascritte le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati ed anche di questi gli associati potranno prendere visione ed ottenere estratti.

Articolo 16 (Consiglio Direttivo - Funzioni)

Il Consiglio Direttivo provvede, in conformità allo statuto, all'amministrazione della Associazione.



Il Consiglio Direttivo è investito da parte dell'assemblea, dei più ampi poteri di gestione sia ordinaria che straordinaria dell'associazione, nessuno escluso. Tra i poteri di gestione ordinaria rientrano quelli di contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire conti correnti bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo, tra l'altro:

- formula ed attua il programma associativo;
- delibera l'importo iniziale ed annuo della quota associativa e degli altri contributi dovuti dagli associati;
- redige annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- delibera in merito all'ammissione, recesso ed esclusione degli associati;
- delibera sull'assunzione di impegni finanziari, sulla stipula di contratti e convenzioni, e più in generale sulle decisioni comportanti rilevanza economica e su ogni atto ed operazione di carattere patrimoniale e finanziario;
- delibera l'accettazione di eredità, lasciti, donazioni e contribuzioni varie;
- convoca l'Assemblea degli Associati;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilisce il numero dei membri del Comitato Scientifico e ne nomina i componenti;
- procede all'assunzione di eventuali dipendenti ed impiegati, determinandone qualifiche, mansioni e retribuzione;
- nomina eventuali collaboratori e consulenti esterni fissando funzioni e compensi;
- redige i Regolamenti interni necessari per il corretto funzionamento della Associazione, che dovranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea ordinaria degli associati.

Articolo 17 (Consiglio Direttivo - Composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7), liberamente eletti tra gli associati dall'Assemblea, che ne stabilisce anche il numero.

Possono ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo i soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote e contributi associativi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che non si trovino nei casi di incompatibilità prevista dalla legge.

Nel caso in cui il consiglio direttivo sia in numero pari il voto del presidente vale doppio.

Il Primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di atto costitutivo dell'associazione ed in tale sede vengono definiti anche i ruoli di

Presidente, Vicepresidente e Segretario.

Successivamente, il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile dopo la nomina, elegge, scegliendoli tra i propri membri, un Presidente, un Vice Presidente ed un segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono revocabili e rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Articolo 18 (Consiglio Direttivo - Funzionamento)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

La convocazione è fatta mediante avviso a mezzo lettera raccomandata a/r, raccomandata a mano, messaggio telefax o messaggio di posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo inviato a tutti i membri del Consiglio Direttivo, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza stessa, rispettivamente al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicati all'Associazione.

L'avviso dovrà contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato con mezzo idoneo a garantirne la consegna fino al giorno precedente alla seduta stessa.

Anche in assenza di convocazione, le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.


Le adunanze del Consiglio Direttivo si ritengono legalmente costituite con la presenza di tanti membri che rappresentino la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente; chi presiede la riunione provvede alla nomina di un segretario della stessa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono palesi.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto su apposito libro.



Articolo 19 (Rappresentanza)

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione spettano al Vice Presidente; nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente farà piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 20 (Comitato scientifico)

Il Consiglio direttivo può nominare un comitato scientifico formato da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento dell'Associazione.

Il Comitato scientifico è un organo di approfondimento e consulenza relativamente ai campi d'interesse dell'associazione e alle sue prospettive d'azione, nonché ai singoli progetti d'intervento; svolge funzione consultiva affiancando il Consiglio direttivo in tutte le attività culturali, di ricerca e di studio; può proporre al Consiglio direttivo attività di studio, ricerca e progettazione attinente alle finalità dell'Associazione.

I compiti, la durata e le modalità di funzionamento, sono definiti dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico, se nominato deve riunirsi almeno una volta l'anno.

I membri sono da un minimo di tre a un massimo di cinque.

Articolo 21 (Gratuità cariche)

Tutti gli incarichi ricoperti negli organi dell'Associazione non danno diritto di per sé stessi ad alcuna remunerazione, compenso od onorario.

Gli associati ed i componenti degli organi sociali hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 (Libri Sociali)

Oltre alla tenuta dei libri prescritti eventualmente dalla legge, l'Associazione tiene il libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli associati.

Articolo 22 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che per scadenza del termine e negli altri casi previsti dalla legge, avviene con delibera adottata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

Verificatosi lo scioglimento, o qualsiasi causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad enti od associazioni che perseguono i medesimi scopi socioculturali dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 (Statuto e regolamenti)

Le modifiche del presente statuto devono sempre essere approvati dall'assemblea. L'associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere preventivamente approvati dall'Assemblea.

Articolo 24 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Peppella Sece
Marta Casoli
Marta